



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Massimo Mellacina
(Consigliere Delegato Area Tariffe)

La nuova tariffa professionale

Ambito di applicazione

- La nuova tariffa professionale si applica per la definizione dei compensi spettanti ai professionisti iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili)
- Non è stata operata alcuna differenziazione fra i compensi spettanti agli iscritti nella sezione A e B dell'albo. Infatti la proposta di tariffa si limita a disciplinare i compensi spettanti per le attività professionali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 139 senza operare differenziazioni in relazione al titolo professionale dell'iscritto all'albo che le svolge



Rivalutazione monetaria

- La nuova tariffa è stata elaborata effettuando una rivalutazione dei parametri monetari delle precedenti tariffe (D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 – D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100)
- Per la rivalutazione è stato utilizzato l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)
- La rivalutazione ha come riferimento il periodo settembre 1992 – marzo 2010
- nonostante la variazione dell'indice FOI comunicata dall'ISTAT fosse pari al 54,8%, la contingente crisi economica ha indotto a contenere la misura della rivalutazione monetaria al 50%



Rivalutazione monetaria

Per gli onorari fissi la rivalutazione è stata operata direttamente sulla misura del compenso

Per gli onorari percentuali la rivalutazione è stata applicata direttamente sui parametri di riferimento per la definizione dei compensi (quindi rivalutazione sul valore degli scaglioni e non sulle percentuali da applicarsi sugli scaglioni medesimi; ciò al fine di evitare effetti moltiplicatori dell'adeguamento)

Al fine di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato i valori monetari rivalutati non hanno subito nessun processo di arrotondamento, se non quello matematico generalmente in uso che arrotonda per difetto o per eccesso il secondo decimale a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente inferiore o maggiore di 5.



Rilevanza degli onorari minimi

Nel rispetto delle previsioni dell'art. 2233 cod. civ. e delle disposizioni del decreto Bersani, gli onorari minimi indicati nella tariffa hanno solo il valore di onorari minimi di riferimento, sempre derogabili dalla volontà dalle parti.



Onorari per le nuove attività

La tariffa contiene delle disposizioni innovative per disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste

- dall'art. 1, D.Lgs. 139/2005,
- dalla riforma del diritto societario
- dalla riforma del diritto fallimentare
- dalle disposizioni tributarie



Onorari per le nuove attività previste dal D.Lgs. 139/2005

Le attività previste alle lettere g) ed m), comma 3, art. 1, D.Lgs. 139/2005 sono remunerate con gli onorari di cui all'art. 53 T.P.

al professionista spettano onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende.

A titolo esemplificativo si tratta delle seguenti attività:

- studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato e la predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
- valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;

Onorari per le nuove attività previste dal D.Lgs. 139/2005

Le attività elencate alle lettere l), n), o) e p) comma 3, art. 1, D.Lgs. 139/05 sono remunerate con gli onorari di cui all'art. 54 T.P.

Anche in questo caso, spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, e ai criteri indicati all'articolo 3

A titolo esemplificativo si tratta delle seguenti attività:

- ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi;
- consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
- redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
- predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti

Onorari per le nuove attività previste dalle norme tributarie

In materia tributaria sono stati previsti, attraverso una riformulazione della tabella 2, allegata all'art. 47 T.P, onorari specifici per l'assistenza tributaria per:

- l'elaborazione di domande di agevolazioni o benefici
- il rilascio di certificazioni tributarie
- le trasmissioni telematiche di dichiarazioni



Onorari per le nuove attività previste dalla legge fallimentare

Alla lett. d) del secondo comma dell'articolo 31 è stata aggiunta la precisazione che la suddetta norma tariffaria si applica anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di altre leggi:

- Relazioni ex. art. 67, comma 3 lett. d) L.F.
- Relazioni ex art. 161, comma 3 L.F.
- Relazione ex. art. 182 bis, comma1, L.F.



Onorari per le nuove attività previste dalla riforma societaria

- all'art. 31, comma 2, lettera d) sono stati definiti i compensi spettanti per la redazione della relazione degli esperti in presenza di operazioni di operazioni di *leveraged buy out* di cui all'art. 2501 bis cod. civ.
- all'art. 40, comma 2, sono stati disciplinati i compensi previsti per la stesura dei patti parasociali espressamente previsti dall'art. 2431 bis cod. civ.
- all'art. 37, comma 12, sono stati definiti i compensi spettanti ai componenti del consiglio di sorveglianza per le attività svolte ai sensi dell'art. 2409 terdecies, comma 1, lett. c) cod. civ.



Le modifiche all'art. 37 TP

- la riforma del diritto societario ha imposto una revisione delle definizioni delle funzioni attribuite al collegio sindacale
- si è precisato che gli onorari fissi indicati per ciascun scaglione di riferimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 non rappresentano degli onorari minimi e massimi, bensì gli onorari spettanti per l'estremo inferiore e superiore dello scaglione di riferimento. Quindi ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero del patrimonio netto o del capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero del patrimonio netto o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione.

L'onorario dovrà essere determinato attraverso l'interpolazione lineare

$(\text{valore max riferimento} - \text{valore min riferimento}) : (\text{onorario max} - \text{onorario min}) = (\text{valore max riferimento} - \text{valore dato}) : (\text{onorario max} - X)$



Le modifiche all'art. 37 TP

- al comma 2, in linea con quanto previsto nel comma 3 e per tener conto che l'impegno del collegio sindacale aumenta in misura proporzionale all'aumentare delle dimensioni aziendali, è stato introdotto un ulteriore scaglione per consentire la determinazione del compenso relativo all'ammontare dei componenti positivi di reddito lordi nell'ipotesi in cui questi ultimi si attestino su valori superiori ad euro 25.822.844,95.
- al comma 3 è stata ridefinita l'ampiezza del primo scaglione, al fine di allinearla ai nuovi valori minimi del capitale sociale delle srl e delle spa tenute alla nomina del collegio sindacale.
- al comma 3 è stata proposta una diversa definizione dell'ammontare sul quale calcolare l'onorario, precisando che il valore di commisurazione dell'onorario è l'importo maggiore fra il patrimonio netto, non comprensivo del risultato di esercizio e il capitale sociale sottoscritto.
- i compensi indicati al comma 3, con una riduzione del 50%, si applicano anche per le eventuali relazioni del collegio sindacale ai bilanci straordinari o consolidati.



Altre novità: le spese generali di studio

Nel nuovo articolo 17 è stato reintrodotta il rimborso delle spese generali di studio (12,5%), già presente nelle tariffe precedenti a quella oggi in vigore

Al fine di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, il rimborso delle spese generali di studio è limitato per ciascuna parcella a 2.500 euro

Questa introduzione è stata bilanciata con l'eliminazione della maggiorazione oggi prevista nel vigente articolo 23

A tal fine è opportuno ricordare che notai, avvocati e consulenti del lavoro hanno nelle rispettive tariffe il rimborso spese generali di studio

Altre novità: le disposizioni transitorie

L'art. 56 della nuova tariffa prevede che per le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore della tariffa

- gli onorari specifici siano determinati secondo le norme della nuova tariffa
- gli onorari graduali, i rimborsi spese e le indennità siano determinati secondo la tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità



Altre novità: le disposizioni transitorie

Esempio 1

Ipotesi:

Incarico: redazione perizia

Data conferimento incarico: 1 luglio 2010

Data conclusione incarico: 1 dicembre 2010

Data di entrata in vigore della tariffa: 1 ottobre 2010

Riunioni con il cliente: 7 (di cui 4 prima del 1 ottobre 2010)

Indennità assenza dallo studio: 3 giornate (di cui una ante 1 ottobre 2010)

Valore della pratica: 300.000 euro

	Vecchia tariffa	Nuova tariffa	Periodo transitorio
Onorari specifici art. 31	€ 13.032,91	€ 13.549,37	€ 13.549,37
Onorari graduali art. 26	€ 180,74 (7 x 25,82)	€ 271,11 (7 x 38,73)	€ 219,47 (4 x 25,82) (3 x 38,73)
indennità art. 19	€ 1.239,51 (3 x 413,17)	€ 1.859,28 (3 x 619,76)	€ 1.652,69 (1 x 413,17) (2 x 619,76)

Altre novità: le disposizioni transitorie

Esempio 2

Ipotesi A:

Incarico: sindaco di società

Data conferimento incarico: aprile 2010

Data conclusione incarico: aprile 2013

Data di entrata in vigore della tariffa: 1 ottobre 2010

Riunioni collegio sindacale: 1 prima del 1.10.2010; 3 da ottobre 2010 ad aprile 2011

Riunioni altri organi societari: 3 prima del 1.10.2010; 9 da ottobre 2010 ad aprile 2011

Componenti positivi di reddito: 1.000.000 euro

Patrimonio Netto: 300.000 euro

Capitale sociale: 200.000 euro

	Vecchia tariffa	Nuova tariffa	Periodo transitorio
Onorari specifici per riunioni periodiche - art. 37, comma 2	€ 817,56	€ 1.226,34	€ 1.226,34
Onorari specifici per la sottoscrizione della relazione - art. 37, comma 3	€ 1.020,57	€ 1.513,77	€ 1.513,77
Onorari specifici per la partecipazione alla riunione degli organi societari - art. 37, comma 4	€ 655,82 (12 x 54,65)	€ 929,64 (12 x 81,97)	€ 983,67 (12 x 81,97)

Altre novità: le disposizioni transitorie

Esempio 2

Ipotesi B:

Incarico: sindaco di società

Data conferimento incarico: aprile 2010 **con delibera che prevede l'applicazione dei minimi tariffari**

Data conclusione incarico: aprile 2013

Data di entrata in vigore della tariffa: 1 ottobre 2010

Riunioni collegio sindacale: 1 prima del 1.10.2010; 3 da ottobre 2010 ad aprile 2011

Riunioni altri organi societari: 3 prima del 1.10.2010; 9 da ottobre 2010 ad aprile 2011

Componenti positivi di reddito: 1.000.000 euro

Patrimonio Netto: 300.000 euro

Capitale sociale: 200.000 euro

	Vecchia tariffa	Nuova tariffa	Periodo transitorio
Onorari specifici per riunioni periodiche - art. 37, comma 2	€ 619,75	€ 1.226,34	€ 1.226,34
Onorari specifici per la sottoscrizione della relazione - art. 37, comma 3	€ 774,69	€ 1.513,77	€ 1.513,77
Onorari specifici per la partecipazione alla riunione degli organi societari - art. 37, comma 4	€ 619,80 (12 x 51,65)	€ 929,64 (12 x 81,97)	€ 983,67 (12 x 81,97)



Iter di approvazione

L'art. 29, comma 1, lett. n), D.Lgs. 139/2005 prevede che la tariffa sia

- proposta dal Consiglio Nazionale
- adottata con decreto del Ministro della giustizia
- aggiornata ogni 4 anni

Il CNDCEC ha approvato la proposta di tariffa il 20-21 febbraio 2008 e l'ha trasmessa al Ministero della Giustizia il 4 marzo 2008

I lavori del tavolo tecnico sono terminati in data 31/07/2009
In data 05/10/2009 il Ministero della Giustizia ha rimesso la proposta di tariffa al Consiglio di Stato per il relativo parere

Il Consiglio di Stato ha formulato due pareri interlocutori (09/11/2009; 22/03/2010) ed il parere definitivo il 02/07/2010

